

Notaio Margherita Gallizia di Vergano

20123 Milano - Via Cappuccio n.16

Tel. 028692979 - Fax 039.5973441

margherita.gallizia@galliziaderosanotai.it

Repertorio n. 11.460

Raccolta n. 6862

REGOLARIZZAZIONE E MODIFICA DI ASSOCIAZIONE

ai sensi del D.L. 117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2023** (duemilaventitré) il giorno **23** (ventitré) del mese di **marzo**, alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero).

In Milano, via Cappuccio n. 16,

avanti a me **Margherita Gallizia di Vergano, Notaio** in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso:

JARACK Andrea Dario nato a Milano il 20 aprile 1956, domiciliato per la carica in Milano, via Ezio Biondi n. 1.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE MILANO LOVES YOU"

con sede in Milano, via Ezio Biondi n. 1, codice fiscale: 97659360156,

e mi chiede di assistere all'assemblea della predetta associazione, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio verbalizzo quanto segue:

assume la presidenza il suddetto Presidente, il quale mi dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, come da avviso inviato a tutti i soci in data 8 marzo 2023;
- che per l'organo Amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti Davide Luraschi, Claudio Sangiorgi, Maria Pia Masnini mentre sono assenti Stefano Zuffi e Daniele Lodovico Misrachi;
- che sono presenti in assemblea, in video-conferenza, n. dodici soci di persona o per delega su n.ro diciotto Soci iscritti;
- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- riconoscimento per atto pubblico della Associazione e proposta di modifiche allo Statuto al fine di contenere i requisiti indispensabili richiesti dalla Legislazione in materia riforma del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

SI APRE LA SEDUTA

I soci intervenuti all'assemblea, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla loro trattazione.

Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata costituita con scrittura in data 29 aprile 2013, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano II il 7 agosto 2013 al n. 3460 Serie 3, e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", e che al fine di adeguarsi alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore e per acquisire personalità giuridica è necessario preliminarmente regolarizzare per atto pubblico l'Associazione.

Il Presidente fa quindi presente all'assemblea che è necessario modificare lo statuto al fine di poter effettuare l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisendo la personalità giuridica.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le

*Registrato a Milano D.P. I
il 29/03/2023
al n.22904
Serie 1T
Euro 245,00*

nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ed entrerà in vigore al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

Si procede alla lettura del nuovo Statuto evidenziando una lieve riformulazione dell'oggetto sociale e le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente,

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Il Presidente, inoltre, dà atto che il patrimonio dell'Associazione è quello indicato nella perizia giurata ed ammonta ad **Euro 17.300** (diciassettemilatrecento) di cui **Euro 15.000** (quindicimila) patrimonio indisponibile.

Il Presidente dell'assemblea precisa altresì che non sono intervenute modifiche sostanziali dal 31 gennaio 2023 ad oggi, al patrimonio, risultante dalla perizia predisposta sulla base della situazione patrimoniale al 31 gennaio 2023, dal dott. Petrillo Marco nato ad Castellanza il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I A429A - revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla G.U. - asseverata da me Notaio in data odierna al n. 11.457 del mio repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Il patrimonio viene ritenuto adeguato e sufficiente per l'iscrizione al RUNTS.

L'assemblea, dopo esauriente discussione ed all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore, che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" e di procedere all'iscrizione al RUNTS della Associazione chiedendo la personalità giuridica e dando mandato al Notaio rogante per il deposito e per l'iscrizione al RUNTS;

- di confermare la sussistenza del patrimonio della Associazione che ammonta ad **Euro 17.300** (diciassettemilatrecento) precisando che il patrimonio disponibile ammonta ad **Euro 2.300** (duemilatrecento) mentre quello indisponibile ammonta ad **Euro 15.000** (quindicimila) secondo le risultanze della perizia.

L'assemblea dà fin d'ora mandato al Presidente ed al Vicepresidente pro-tempore, con firma disgiunta, per le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione al RUNTS e dichiara che per effetto delle modifiche statutarie la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 15,20 (quindici e venti minuti).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, alla comparsa che approvandolo e confermandolo lo ha sottoscritto con me Notaio alle ore 15,20 (quindici e venti minuti), omettendo la lettura dell'allegato "**B**".

Scritto con mezzo elettronico in parte da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il presente atto di un foglio occupato per quattro pagine.

Firmato: Andrea Dario Jarack, Margherita Gallizia di Vergano.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "MILANO LOVES YOU"

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2013 in Milano si sono riuniti i Signori:

Jarach Andrea Dario, nato a Milano, il 20/04/1956 residente in Milano via Bernardino Telesio n.1;

Sangiorgi Claudio, nato a Bologna, il 27/09/65, residente in Milano, Corso Lodi 111;

Misrachi Daniele Lodovico, nato a Milano, il 25/04/59, residente in Milano, Corso Sempione 38;

Zuffi Stefano Giulio Siro, nato a Milano, il 24/05/1961, residente in Milano, via Marchiondi Paolo 7;

Masnini Maria Pia Stella Elisabetta, nata a Milano, il 12/11/59, residente in Milano via Bernardino Telesio n.1;

Luraschi Davide, nato a Milano, il 12/12/1972, residente in Milano via Del Torchio n.8;

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., come in effetti costituiscono, un'Associazione culturale. L'Associazione fissa la propria sede legale Milano in via Ezio Biondi 1.

L'Associazione che non ha finalità di lucro - ha per obiettivo la promozione turistica a livello nazionale ed internazionale della città di Milano e l'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in ventuno punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritti nella presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito: sig. Jarach Andrea Dario/Presidente; sig. Luraschi Davide, Tesoriere - Vicepresidente/ sig.ra Masnini Maria Pia Stella Elisabetta/consigliere; signori Sangiorgi Claudio/Misrachi Daniele Lodovico/Zuffi Stefano Giulio Siro, consiglieri. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a costituire ed avviare la predetta associazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MILANO LOVES YOU"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita a Milano, in Via Ezio Biondi 1, cap.20154, l'Associazione denominata "Milano Loves You".

Art. 2 - Scopo

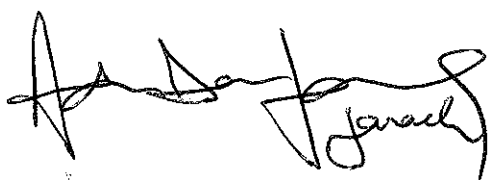
L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

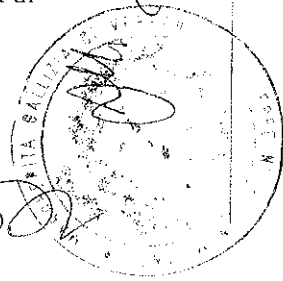
L'Associazione ha per obiettivo la promozione turistica a livello nazionale ed internazionale della città di Milano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone, tramite rapporti, collaborazioni e partnership con la Pubblica Amministrazione, con Enti di diritto pubblico, con soggetti privati e associazioni:

- Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio di Milano, collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere, congressi, etc.
- Realizzare azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la progetti integrati di offerta di servizi turistici







- Produrre e diffondere materiale editoriale e informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale
- Creare un portale internet, organo ufficiale dell'Associazione, atto a fornire ai visitatori nazionali e internazionali informazioni sulla città e sugli eventi in programma e contenente una parte e-commerce per la promozione e vendita dei servizi forniti dagli associati
- Promuovere e realizzare attività di formazione collaborando con associazioni, enti e privati
- L'Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 5 – Soci fondatori

Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione versando la quota associativa annua fissata.

Art. 6 – Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro i quali, operino nell'ambito delle aree d'interesse dell'Associazione, che abbiano interesse all'attività svolta dalla stessa e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo.

La richiesta di ammissione di coloro i quali intendano far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari dovrà essere presentata e sostenuta da almeno due soci effettivi.

L'attribuzione dello status di socio ordinario richiesta all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento all'unanimità della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è inappellabile.

L'eventuale parere contrario dovrà comunque motivato.

Art. 7 – Soci onorari

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.

Sono ammissibili allo status di socio onorario le Istituzioni Pubbliche o Private e gli altri soggetti - persone fisiche o giuridiche – ammessi su istanza del consiglio direttivo con voto di maggioranza, che si siano distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell'Associazione ed in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua.

Art. 8 – Soci guests

Sono soci guests coloro i quali siano interessati alle attività dell'associazione, intendano fruire delle iniziative da questa proposte e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo.

Art. 9 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone che, pur non potendo partecipare alla vita attiva dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.

I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 10 – Diritti dei soci



Handwritten signature and notes on the right margin.

Tutti i soci, tranne i soci sostenitori e soci guests, godono dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.

Art. 11 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Possono prendere parte all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed appartenenti alle categorie di soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli astanti.

Ogni socio ha diritto a un voto, come indicato all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e alla nomina degli organi sociali.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo 5 consiglieri di cui almeno 3 scelti fra i soci fondatori e nomina con voto a maggioranza semplice il Presidente ed il Tesoriere, quest'ultimo può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

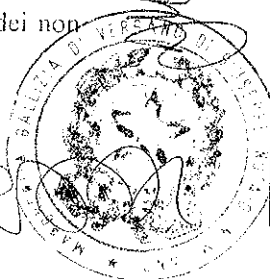
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non



Andrea Dario Farach

Delegato



eletti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, con la sola esclusione delle deliberazioni di ammissione di nuovi soci ordinari che sono adottate all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione a socio;
- redige il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto o qualora lo reputi necessario o venga richiesto da uno o più soci;
- dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'associazione, cui i vari versamenti danno diritto.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice.

Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

L'incarico si intende a titolo gratuito.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende e controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Può ricoprire le funzioni di vice Presidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

L'incarico si intende a titolo gratuito.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario viene eletto tra i soci di qualsiasi natura.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Per l'incarico può essere prevista una retribuzione determinata in base ad una delibera dell'assemblea dei soci.

Il Segretario può essere sostituito in base a decisione del Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Art. 18 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da presentarsi entro trenta giorni all'Assemblea per l'approvazione.

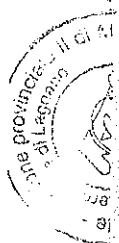
Art. 19 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle royalties ricavate dalla vendita di servizi offerti dai soci attraverso il portale internet dell'Associazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte di fondi.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, destinazione da effettuarsi a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni di legge fiscali e



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

civilistiche.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non specificamente disposto, valgono le disposizioni di legge, nonché gli usi e consuetudini in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a Milano, il 29 aprile 2013

Il Presidente:

[Signature]

I soci

[Signatures of four members]

Agenzia delle Entrate
direzione provinciale II di Milano
Ufficio di Legnano

L'ESISTENTE C.N. 441100
INDEBITATA IN CUILO REGISTRATO
il 09/08/2013 AL N° 3460
3



Per delega del Direttore Provinciale
Antonino LUCIDO

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Vertical signature on the right margin]

Allegato "B" all'atto in data 23.3.2023 Repertorio n. 11.460/6862

Repertorio n. 11.457

ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

Repubblica Italiana

L'anno **2023** (duemilaventitre) il giorno **23** (ventitré) del mese di **marzo**.

In Milano Via Cappuccio n. 16.

Avanti a me Margherita Gallizia di Vergano Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente:

dott. Petrillo Marco nato ad Castellanza il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I A429A - revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con D.M. n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla G.U.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono certa, il quale volendo asseverare con giuramento la relazione di stima, al fine di valutare il patrimonio economico dell'**Associazione Milano Loves You** con sede in Milano, via Ezio Biondi n. 1, codice fiscale: 9765936060156, riferita alla data del 31 gennaio 2023 redatta l'8 febbraio 2023, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa mia ammonizione sulle sanzioni penali comminate dalla legge per le false attestazioni, pronuncia la formula di rito:

"giuro di bene e fedelmente aver adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di fare conoscere la verità".

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato **"A"**.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo ha sottoscritto con me Notaio alle ore 12,00 dodici.

Scritto con mezzo elettromeccanico, in parte da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il presente atto di un foglio occupato per due pagine.

Firmato: Marco Petrillo, Margherita Gallizia di Vergano.

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE MILANO LOVES YOU

Indice

<u>§ 1. Premessa</u>	- 1 -
<u>§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima</u>	- 1 -
<u>§ 3. Data di riferimento della perizia di stima</u>	- 3 -
<u>§ 4. L'Associazione e la sua storia</u>	- 3 -
<u>§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite</u>	- 4 -
<u>§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati</u>	- 4 -
<u>§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 gennaio 2023</u>	- 5 -
<u>§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti</u>	- 5 -
<u>§ 8. Considerazioni conclusive</u>	- 6 -

§ 1. Premessa

In data 30 novembre 2022 il dott. Andrea Dario Jarach, nato a Milano (MI) il 20/04/1956, residente in Milano (MI) in via Telesio Bernardino n. 1, C.F. JRC NRD 56D20 F205P, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Milano Loves You, codice fiscale 97552100154, con sede in Milano (MI) in via Ezio Biondi n. 1 ha richiesto al sottoscritto Dott. Marco Petrillo nato ad Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I A429A revisore legale iscritto al Registro al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

L'associazione sta provvedendo a modificare il proprio statuto associativo per conformarlo alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche il "RUNTS"), esaminando nell'ambito dell'istruttoria in corso ai sensi dell'articolo 54 del CTS, il fascicolo dell'Associazione ha segnalato necessità di integrazione al fine del perfezionamento della "iscrizione"; a tale richiesta l'Associazione sta provvedendo.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio dell'Associazione al fine dell'iscrizione nel RUNTS quale ente del terzo settore privo di "personalità giuridica" ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione Milano Loves You per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al RUNTS. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del CTS, stabilisce che

"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "patrimonio minimo" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. Quest'ultimo documento statuisce un principio generale per il quale:

"con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione

bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...) "Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore

che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale Ente del Terzo Settore, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS dell'Associazione quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'Associazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con l'Associazione e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 31 gennaio 2023. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data l'Associazione ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

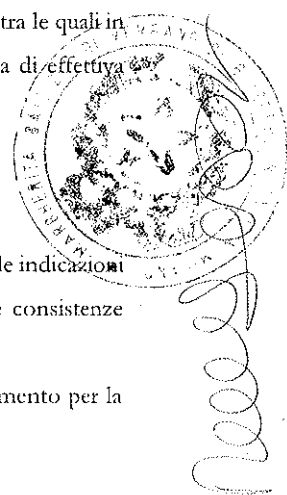
§ 4. L'Associazione e la sua storia

L'Associazione fu costituita il 29 aprile 2013 con la denominazione "Associazione Milano Loves You"

L'Associazione è senza scopo di lucro e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo della promozione turistica a livello nazionale e internazionale della Città di Milano. In particolare l'Associazione svolge le attività indicate nell'articolo 2 del vigente statuto.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'Associazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il



Milano Petullo

sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'*Associazione* che ha tenuto la contabilità in forma semplificata e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2022 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020:

- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- estratti conto bancari;
- bilancio al 31 dicembre 2022,
- bilancio contabile al 31 gennaio 2023,
- documentazione inerente alle fasi istruttorie per l'iscrizione/trasmigrazione ex articolo 54 del CTS (da sito <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>, visionato il 9 dicembre 2022).

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra “metodi diretti” e “metodi indiretti”. I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- ☐ metodi patrimoniali
- ☐ metodi reddituali
- ☐ metodi misti patrimoniali/reddituali
- ☐ metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'*Associazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel RUNTS quale ente con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'*Associazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'*Associazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 gennaio 2023

La situazione patrimoniale alla data del 31 gennaio 2023 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	31/01/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0

III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti	0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	17.319	2.002
Totale attivo circolante (C)	17.319	2.002
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	17.319	2.002

PASSIVO	31/01/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto	17.319	2.002
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	0	0
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	17.319	2.002

Il patrimonio dell'Associazione risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 gennaio 2023 ad un valore di € 17.319 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

	Stima rettificata		Contabile	
	31/01/2023	Rettifiche	31/12/2022	31/01/2023
ATTIVO				
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0	0	0
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	0	0	0	0
II - Crediti	0	0	0	0
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	17.319	0	17.319	2.002
Totale attivo circolante (C)	17.319	0	17.319	2.002
D) Ratei e risconti	0	0	0	0
Totale attivo	17.319	0	17.319	2.002
	Stima rettificata		Contabile	
	31/01/2023	Rettifiche	31/01/2023	31/12/2022
PASSIVO				
A) Patrimonio netto	17.319	0	17.319	2.002
di cui "fondo di dotazione"	0	0	0	0

di cui "Riserve"	17.319	0	17.319	2.002
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0	0	0
D) Debiti	0	0	0	0
E) Ratei e risconti	0	0	0	0
Totale passivo	17.319	0	17.319	2.002

Con riferimento alle disponibilità liquide una parte delle medesime è costituita da giacenza di conto corrente INTESA SAN PAOLO, Milano, conto n.1000/75229 di € 17.319,09, aventi pari valore di mercato alla data di riferimento della presente perizia.

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'Associazione un valore di € 17.319.

§ 8. Considerazioni conclusive

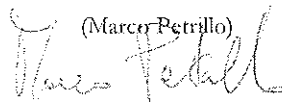
Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 17.319.

Arrotondato ad € 17.300

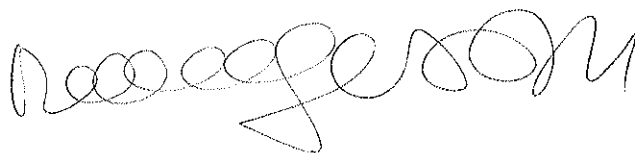
il valore del **Patrimonio** dell'Associazione è di € 17.300; l'intero patrimonio dell'Associazione è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto Dott. Marco Petrillo, nato a Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C1391, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il **patrimonio netto** dell'Associazione Milano Loves You codice fiscale 97659360156, con sede in Milano (MI) in via Ezio Biondi n. 1, alla data del **31 gennaio 2023** è pari ad € 17.300 (diciassettemilatrecento/00), e non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 15.000 (quindicimilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Milano, 8 febbraio 2023

(Marco Petrillo)


Marco Petrillo





Allegato "C" dell'atto 23 marzo 2023 repertorio n. 11.460/6862

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MILANO LOVES YOU" ETS

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita a Milano, in Via Ezio Biondi 1, cap. 20154, l'Associazione denominata "Milano Loves You" ETS.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha quale obiettivo la valorizzazione e la promozione della città di Milano sul piano turistico e culturale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel d.lgs. n. 117 del 2017.

Per il perseguimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del d.lgs. 117 del 2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone, tramite rapporti, collaborazioni e partnership con la Pubblica Amministrazione, con Enti di diritto pubblico, con soggetti privati e associazioni di:

- Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio di Milano e le sue eccellenze, collaborando con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione a fiere, congressi, etc.
- Produrre e diffondere materiale editoriale e informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale
- Creare e gestire un portale internet atto a fornire ai visitatori nazionali e internazionali informazioni sulla città e sugli eventi in programma.
- Sostenere con il proprio attivo patrocinio enti privati o pubblici che già operino per il primario obbiettivo della Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

Inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione ai sensi dell'art. 7 CTS può porre in essere l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta tramite il versamento della quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La richiesta di ammissione di coloro i quali intendano far parte dell'Associazione deve essere presentata e sostenuta da almeno due soci effettivi, nonché accettata dal consiglio direttivo.

In caso di diniego dell'ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il soggetto la cui domanda di ammissione è stata rifiutata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma precedente, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di socio è intrasmissibile.

Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto tra vivi.

Art.5 – Soci fondatori

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione versando la quota associativa annua fissata.

Art.6 – Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro i quali operino nell'ambito delle aree d'interesse dell'Associazione, che abbiano interesse nell'attività svolta dalla stessa e che desiderino sostenerla con la quota associativa annua fissata dal consiglio direttivo.

La quota associativa non è suscettibile di rivalutazione.

Art. 7 – Soci onorari

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.

Sono ammissibili allo status di socio onorario le Istituzioni Pubbliche o Private e gli altri soggetti - persone fisiche o giuridiche – ammessi su istanza del consiglio direttivo con voto di maggioranza, che si siano distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell'Associazione ed in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua, ma hanno stessi diritti e doveri degli altri soci.

Art. 10 – Diritti dei soci

Tutti i soci godono dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.

I soci hanno diritto di analizzare i libri sociali.

Art. 11 – Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisce

ostacolo al buon andamento degli scopi associativi, nonché nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Tesoriere;
- il Segretario;
- Organo di controllo (eventuale);
- Revisore legale dei conti (eventuale).

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data prescelta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica.

Possono prendere parte all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli astanti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 14 del presente statuto e, successivamente, provvedere alla nomina dei medesimi.

All'Assemblea spettano, infine, tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo 5 consiglieri e nomina con voto a maggioranza semplice il Presidente ed il Tesoriere. Quest'ultimo può ricoprire le funzioni di Vicepresidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo consigliere.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, con la sola esclusione delle deliberazioni di ammissione di nuovi soci ordinari che sono adottate all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione a socio;
- redige il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto o qualora lo reputi necessario o venga richiesto da uno o più soci;
- dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento delle quote associative.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice.

Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende e controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice.

Può ricoprire le funzioni di Vicepresidente nel caso di impedimento o assenza del Presidente.

Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario viene eletto tra i soci dall'Assemblea.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili.

Il Segretario può essere sostituito in base a decisione del Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Revisore legale di conti

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e, in modo particolare, dall'art. 31 CTS e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo, è istituito un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro.

L'Assemblea elegge i Revisori Legali dei Conti in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso l'organo di revisione è costituito da tre membri.

Al Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto dell'Assemblea.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 20 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017,

adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

L'Associazione è tenuta alla formazione di un documento (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio in forma di rendiconto per cassa annuale che è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo e depositato entro la medesima data presso il RUNTS.

Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redige il bilancio in forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica prevista dal relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102/2020 e ha l'onere di depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte di fondi.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie o strumentali.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Firmato: Andrea Dario Jarack, Margherita Gallizia di Vergano.

Imposta di Bollo assolta virtualmente ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per uso Registro Imprese.